

Questioni relative all'autorizzazione per la realizzazione di un impianto di produzione da fonte fotovoltaica nelle vicinanze di un'azienda agricola

T.A.R. Sicilia - Catania, Sez. I 7 marzo 2023, n. 739 - Barone, pres. f.f. ed est. - Cantina Marilina di Marilina Paternò (avv. Giuliano) c. Regione Siciliana - Assessorato Regionale Energia e Servizi di Pubblica Utilità ed a. (Avv. distr. Stato) ed a.

Ambiente - Istanza di VIA per il rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale per la realizzazione di un impianto di produzione da fonte fotovoltaica.

(*Omissis*)

FATTO

I. Con istanza del 2 aprile 2020, la società Limes 20 S.r.l. ha chiesto la Valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi dell'art. 23 del D.lgs. 152/06, ai fini del rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale ex art. 27 bis del D.lgs. 152/06 per la realizzazione di "un impianto di produzione da fonte fotovoltaica denominato "FV Noto 2" nonché di tutte le opere connesse (utenza e di rete) ed infrastrutture necessarie per la connessione alla rete elettrica di distribuzione, ricadenti nei comuni di Noto e Pachino".

Con parere istruttorio intermedio n. 34/2020, la Commissione Tecnica Specialistica (d'ora in avanti anche C.T.S.) ha evidenziato alcune criticità del progetto che è stato subordinato all'attuazione di 13 integrazioni, tra cui, l'estensione del cumulo di impatto con altri impianti nel raggio di 10 km dai confini del lotto, la necessità di un approfondimento da parte della Soprintendenza circa la presenza di beni di interesse archeologico, l'integrazione delle misure di mitigazione dell'impatto paesaggistico, uno studio faunistico " *necessario per escludere impatti potenziali sulla componente fauna* "; le citate integrazioni sono state riscontrate/ integrate dalla proponente con nota del 23 settembre 2020.

Nella conferenza dei servizi del 24 settembre 2020 hanno espresso parere contrario al progetto, il Comune di Noto (per contrasto del sito con la delibera di C.C. n. 16/2020) e il Libero Consorzio di Siracusa (in relazione all'omessa valutazione dell'incidenza sulla RNO e SIC/ZPS di Vendicari nonché in ragione dell'eccessivo consumo di suolo).

Con nota dell'1 aprile 2021, la Soprintendenza BB.CC.AA. di Siracusa ha dichiarato conclusa la procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico e ha espresso parere favorevole con condizioni.

Con parere istruttorio conclusivo n. 129/2021 del 18 maggio 2021, la CTS ha espresso parere favorevole con 16 prescrizioni/condizioni ambientali.

Con D.A./GAB n. 155 del 17 settembre 2021, il Dipartimento Ambiente dell'A.R.T.A. ha espresso giudizio positivo di compatibilità ambientale (V.I.A.), ai sensi dell'art. 25 del D.lgs. n. 152/2006; quindi con D.A./GAB n. 267 del 16 dicembre 2021 pubblicato sulla G.U.R.S. del 4 marzo 2022 è stato rilasciato il provvedimento unico, ai sensi dell'art.27bis del D.lgs. n. 152/2006.

II. Con ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana notificato il 6 luglio 2022, la ditta Cantina Marilina di Marilina Paternò ha chiesto l'annullamento del citato provvedimento autorizzatorio allegando, quale titolo di legittimazione all'azione, la *vicinitas* con la propria azienda agricola che verrebbe direttamente compromessa dalla realizzazione dell'impianto giacché il " *notevole aumento della temperatura dell'aria circostante* " determinato dal campo termico prodotto dai moduli fotovoltaici, " *provocherebbe un'alterazione della biodiversità che caratterizza l'area, con conseguente venir meno di tutta una serie di condizioni ambientali che sono, tra l'altro, alla base delle certificazioni e di vari "riconoscimenti" dell'azienda agricola* ".

Dopo ampia premessa (pagg. 7-11 dell'atto introduttivo) circa le ragioni della ritenuta illegittimità del provvedimento autorizzatorio, poi ribadite nei singoli motivi di ricorso, parte ricorrente ha formulato le seguenti censure:

1) Eccesso di potere per travisamento dei fatti e difetto di istruttoria in ordine alla localizzazione dell'impianto; in particolare, non sarebbe stata adeguatamente valutata " *l'elevata valenza ambientale, turistica e agricola del territorio* ", circostanza questa che fa deporre la ricorrente " *nel senso dell'errata scelta di localizzazione dell'impianto* ".

2) Eccesso di potere per difetto di motivazione in ordine all'omessa valutazione dei pareri negativi espressi dal Comune di Noto e dal Consorzio Comunale di Siracusa nel corso del procedimento. Si tratterebbe, in particolare:

a) del parere negativo espresso dal Comune di Noto e motivato dalla non conformità dell'impianto rispetto alla delibera di C.C. n.16 del 9 marzo 2010 (che avrebbe stabilito un limite di potenza negli impianti da realizzare sul proprio territorio);
b) del parere contrario espresso dal Libero Consorzio di Siracusa in relazione all'incidenza del progetto sulla RNO e SIC/ZPS di Vendicari e al ritenuto eccessivo consumo di suolo.

3- 4) Violazione di legge (art. 27 bis, commi 1° e 2° del D.lgs. n. 152/2006; artt. 23 e 24 del D.lgs. n.152/2006; art. 16 del D.lgs. n. 104/2017; art.1 Direttiva 16/04/2014 - N. 52 UE - D.lgs. n. 195/2005 (convenzione di Aarhus); artt. 7 e 14 ter legge n. 241/90; art. 9 e 97 Cost. Eccesso di potere per indeterminatezza. Nell'articolato motivo (pagg. 21-28 del ricorso)



parte ricorrente censura l'omessa comunicazione del progetto (e conseguente omesso coinvolgimento nel relativo procedimento) alla ricorrente e ad altri enti (Ministero delle Politiche Agricole alimentari e forestali, Istituto Regionale della Vite e del Vino e i Comuni di Avola, Rosolini, Porto Palo di Capo Passero, Ispica). Inoltre, nel quarto motivo (pagg. 28-33) parte ricorrente - proseguendo nel solco delle articolate censure di natura procedimentale - ribadisce la violazione del "principio generale di informazione concreta" e sostiene che le violazioni procedurali sul contraddittorio e in particolare l'omessa informazione nell'albo pretorio informatico delle "Amministrazioni comunali interessate" quali i Comuni di Rosolini, Avola, Portopalo di Capo Passero ed Ispica, avrebbero portata invalidante dell'esito del procedimento.

5) Violazione e falsa applicazione di legge (artt. 7 bis e 8 del D.lgs. n. 152/06; art. 10, 19 e 25 del D.lgs. 152/2006; artt. 1, 2, 3, 14 della legge n. 241/90 art. 97 Cost; Decreto Presidente della Regione 9 marzo 2009; Delibera di Giunta Regionale n. 1 del 3 febbraio 2009, di approvazione del piano energetico ambientale regionale siciliano (P.e.a.r.s); D.lgs. n. 387/2003; D.lgs. n. 42/04. L'A.R.T.A. si sarebbe limitato ad adottare il provvedimento autorizzativo attraverso lo "sterile recepimento" del parere della CTS, senza motivare le ragioni per le quali si è ritenuto di non tener conto dei pareri contrari formulati dal Comune di Noto e dal Libero di Consorzio di Siracusa.

6) Violazione e falsa applicazione di legge (artt. 25 e 10 del D.lgs. n. 152/06, artt. 25 e 10; D.M. 10 settembre 2010; Decreto Presidente della Regione 9 marzo 2001; delibera di Giunta Regionale n. 1 del 3 febbraio 2009, di approvazione del piano energetico ambientale regionale siciliano (P.E.A.R.S.); D.lgs. n. 387/2003). Nel sesto motivo parte ricorrente afferma che *"la VIA sconta un ulteriore e gravissimo profilo di illegittimità connesso al fatto che il quadro normativo e regolatorio indicato impedisce di localizzare impianti fotovoltaici, a maggior ragione se di notevoli dimensioni, all'interno di aree agricole, a meno che non siano "degradate"*.

A seguito di richiesta della controinteressata il ricorso è stato poi trasposto in sede giurisdizionale.

III. Le amministrazioni statali e regionali si sono costituite in giudizio per resistere al ricorso e alcune di esse hanno formulato rilievi in rito e hanno controdedotto alle censure articolate in ricorso.

In particolare, l'Assessorato regionale Territorio e Ambiente ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione ad agire con riferimento alle censure di ordine procedimentale concernente l'omessa ponderazione dei pareri negativi espressi dal Comune di Noto e dal Libero Consorzio Comunale di Siracusa mancando, rispetto ad esse, l'interesse proprio, diretto e personale e non potendo parte ricorrente "sostituirsi" all'impugnativa che avrebbe dovuto essere eventualmente proposta dagli enti legittimati (Comune di Noto e Libero Consorzio comunale di Siracusa). Analoga eccezione di inammissibilità è stata sollevata con riferimento ai motivi concernenti il mancato coinvolgimento nel procedimento autorizzatorio dei Comuni di Avola, Rosolini, Portopalo di Capo Passero e Ispica.

L'ARTA ha, inoltre, controdedotto ai motivi di ricorso chiedendone il rigetto.

IV. La controinteressata Limes si è costituita in giudizio e ha preliminarmente eccepito:

- il difetto di legittimazione attiva e di interesse sulla base di argomentazioni sovrapponibili a quelle formulate dalla difesa dell'A.R.T.A. con l'ulteriore rilievo concernente la mancanza di alcuna lesione concreta ed attuale della sfera giuridica della parte ricorrente che si sarebbe limitata ad allegare un eventuale pregiudizio alla propria attività imprenditoriale;
- sotto tale profilo la controinteressata ha anche eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo laddove il ricorso non appare finalizzato alla contestazione dell'an del progetto, richiamando un arresto delle SS.UU. della Corte di Cassazione proprio in materia di F.E.R.;

- l'inammissibilità del ricorso per omessa tempestiva impugnazione della VIA;

- l'inammissibilità delle censure di ordine procedimentale per omessa impugnazione del decreto assessorile n. 295/GAB del 28.6.2019 atto regolamentare che integra la disciplina contenuta nel D.lgs. n.152/2006;

- l'inammissibilità del ricorso in quanto preordinato a stimolare il sindacato del Giudice Amministrativo sul merito dell'azione amministrativa.

La controinteressata ha inoltre, controdedotto ai motivi di ricorso chiedendone il rigetto.

V. In data 28 dicembre 2022, la parte ricorrente ha depositato copiosa produzione documentale, tra cui, una perizia sulla natura del fondo interessato dal progetto.

Con memoria del 5 gennaio 2023, parte ricorrente ha insistito per l'accoglimento del ricorso osservando:

- che la perizia giurata smentirebbe lo studio pedo agronomico della proponente e dimostrerebbe, al contrario, che il fondo è stato da sempre *"destinato a colture di pregio, come descritte dal perito di parte"*;

- che *"nella stessa regione agricola"* sono in corso di realizzazione altri impianti indicati a pag. 13 della memoria non contemplati nell'analisi del cumulo;

- che tutta l'istruttoria è stata compiuta con riferimento al PEARS 2009, ma *"nelle more dell'approvazione del nuovo PEARS 2030 è cambiato radicalmente lo scenario normativo comunitario, e conseguentemente la pianificazione energetica del Paese, sì da rendere del tutto anacronistiche le prescrizioni del PEARS 2009"*.

VI. Le parti hanno scambiato memorie e repliche e alla pubblica udienza dell'8 febbraio 2023 il ricorso è stato posto in decisione, come da verbale.

DIRITTO



1. In via preliminare il Collegio ritiene di dover precisare - a fronte dello specifico rilievo della controinteressata - che parte ricorrente contesta la legittimità dell'autorizzazione unica rilasciata ai sensi dell'articolo 27 bis del D.lgs. n. 152/2006, per la realizzazione di un impianto fotovoltaico con potenza pari a 20,393 MW, da realizzare nel comune di Noto, sussistendo, quindi, la giurisdizione del giudice amministrativo sulla controversia in esame.

2. Sempre in via preliminare, il Collegio esamina l'eccezione di difetto di interesse della ricorrente sollevata dalla difesa della controinteressata e la ritiene fondata per le ragioni di seguito precisate.

2.1 La giurisprudenza è ormai consolidata (v. Cons. Stato, Ad. Plen., 9 dicembre 2021, n. 22) nel ritenere che il criterio della *vicinitas*, se è idoneo a definire la sussistenza di una posizione giuridica qualificata e differenziata in astratto configurabile come interesse legittimo, tuttavia non esaurisce le condizioni necessarie cui è subordinata la legittimazione al ricorso, dovendosi da parte di chi ricorre fornire invece la prova del concreto pregiudizio patito e patiendo sia esso di carattere patrimoniale o di deterioramento delle condizioni di vita o di peggioramento dei caratteri urbanistici che connotano l'area a cagione del progetto autorizzato (cfr. tra le tante: C.G.A. 7 settembre 2022, n. 945; Cons. Stato, Sez. II, 27 giugno 2022 n. 5307).

2.3 Nel caso in esame, nel quale si controverte di un progetto per la realizzazione di un impianto fotovoltaico, tali presupposti debbono essere valutati in rapporto alla natura del provvedimento impugnato (il P.a.u.r., disciplinato dall'art. 27 bis del D.lgs. n. 152/2006, il quale comprende anche il provvedimento di valutazione d'impatto ambientale, l'autorizzazione paesaggistica e tutti gli altri titoli edilizi e comunque abilitativi rilasciati per la realizzazione e l'esercizio del progetto), alla specifica tipologia di impianto autorizzato e alla sua concreta idoneità a produrre lesione nella sfera soggettiva della ricorrente che, pertanto, deve dimostrare lo specifico pregiudizio che il progetto provoca alla propria attività imprenditoriale, non potendo essere portatrice di interessi diffusi o generali propri degli enti esponenziali e degli enti locali.

2.4. Al riguardo la ricorrente lamenta che:

-gli impianti fotovoltaici (in generale) *“comportano un notevole aumento della temperatura dell'aria circostante (variazione del microclima a causa dello sviluppo del campo termico prodotto nell'intorno dei moduli fotovoltaici), determinando, quindi, una modifica della conformazione vegetale e, conseguentemente, nel caso specifico, provocando un'alterazione della biodiversità che domina l'area, con conseguente compromissione della identità paesaggistica”*

- lo specifico impianto in questione *“andrà a pregiudicare l'attività vitivinicola, comportando il venir meno di tutta una serie di condizioni ambientali che sono alla base delle certificazioni di cui è dotata”;*

- anche l'attività turistico ricettiva dell'azienda verrebbe compromessa *“qualora gli avventori anziché scorgere il tipico paesaggio rurale, incontaminato e la trama agraria che, in quei luoghi, ha generato il mosaico agricolo tipico della campagna iblea, trovassero la distesa di 49.000 moduli fotovoltaici”.*

Si tratta, tuttavia, di allegazioni generiche, prive non solo di alcun indizio di prova, ma anche della necessaria correlazione con lo specifico impianto in questione per il quale risultano prescritte una serie di condizioni ambientali, tra cui opere di compensazione e mitigazione a tutela della vegetazione, della fauna e del paesaggio, la cui oggettiva idoneità non è stata confutata dalla ricorrente. Né alla carente allegazione di parte ricorrente può supplire il fatto che l'azienda ricorrente sia un'azienda agricola biologica (che, in tesi, potrebbe rendere maggiormente evidente la compromissione delle componenti ambientali sottese ai riconoscimenti conseguiti) dato che la lamentata alterazione della *“biodiversità che domina l'area”* presuppone comunque che essa sia assistita da adeguato indizio di prova con specifico riferimento all'impianto in questione che, invece, come già anticipato, non è stato fornito (cfr. in termini C.G.A. n. 945/2022 cit.).

Ne consegue l'inammissibilità del ricorso per carenza di interesse.

3. Ferma restando la rilevata inammissibilità del ricorso e assorbite, quindi, le ulteriori eccezioni in rito, il Collegio ritiene opportuno evidenziare sinteticamente anche l'infondatezza, nel merito, del ricorso.

4. Nel primo motivo (indicato in ricorso sub II pagg. 12-17), parte ricorrente censura il vizio di eccesso di potere per travisamento dei fatti e difetto di istruttoria circa la localizzazione dell'impianto sostenendo che non sarebbe stata adeguatamente valutata *“l'elevata valenza ambientale, turistica e agricola del territorio”.*

4.1 Il motivo risulta infondato in considerazione della dettagliata istruttoria eseguita dall'amministrazione precedente circa la compatibilità dell'impianto con l'area di progetto e quella circostante dalla quale è emerso che l'area in questione è *“completamente esterna a:*

- siti UNESCO;

- aree e beni di notevole interesse culturale di cui al D.lgs. 42/04 e di immobili e aree dichiarate di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 136 del suddetto decreto;

- zone all'interno di coni visuali la cui immagine è storicizzata e identifica i luoghi anche in termini di notorietà internazionale di attrattività turistica;

- aree naturali protette nazionali e regionali;

- Zone umide Ramsar;

- Siti appartenenti alla Rete Natura 2000 (Z.S.C., Z.P.S.);

- Important bird areas (IBA);

-aree determinanti ai fini della conservazione della biodiversità.”

Tale valutazione non risulta specificamente contestata dalla ricorrente che, nel primo motivo, si imita ad elencare le ritenute criticità “territoriali” dell’area di intervento senza formulare vizi di legittimità delle determinazioni compiute al riguardo dall’amministrazione.

4.2 Quanto alla presenza di beni di interesse archeologico (Case San Lorenzo, Casa Scalecce, Fattoria San Lorenzo), la compatibilità dell’intervento è stata espressamente valutata dalla Soprintendenza di Siracusa, mentre con riferimento alla flora, alla fauna e alla presenza dei muretti a secco sono state impartite relative prescrizioni nel titolo autorizzatorio. Nemmeno tali determinazioni risultano specificamente contestate.

4.3 In ordine alla censura di difetto di istruttoria circa il particolare pregio dell’area agricola interessata dalla realizzazione dell’impianto (sulla quale v. anche oltre, sub 8. nella disamina del sesto motivo di ricorso) risulta dirimente la circostanza che nemmeno la perizia di parte offre adeguati elementi di confutazione circa l’asserito “pregio” del terreno in questione che risulta essere stato destinato a coltivazioni di ortaggi in tunnel, senza alcuna evidenza di attuale utilizzo per “coltivazioni di pregio”.

5. Il secondo motivo (indicato in ricorso sub III, pagg. 18-20) concerne l’omessa considerazione delle determinazioni negative espresse dal Comune di Noto e dal Libero Consorzio Comunale di Ragusa. Il motivo è manifestamente infondato giacché:

-quanto al Comune di Noto, l’amministrazione precedente ha compiutamente valutato il parere contrario espresso, ritenendo il progetto conforme alla normativa nazionale di riferimento alla localizzazione degli impianti per la produzione di energia da fonte rinnovabile (v. pag. 7 del verbale della conferenza conclusiva del 21 ottobre 2021); anche la C.T.S. ha condiviso tale valutazione in quanto “*gli enti locali, ai sensi del D.lgs. 387/2003 e ss.mm.ii., non hanno competenza legislativa materia di individuazione aree non idonee per la realizzazione di impianti FESR*” (parere definitivo C.T.S. pag. 20);

-quanto al Libero Consorzio Comunale di Siracusa, a seguito delle controdeduzioni presentate dalla Ditta all’originario parere contrario, l’ente ha chiesto integrazioni che sono state fornite dalla ditta in data 6 novembre 2020 (v. pag. 4, verbale della citata conferenza dei servizi e pag. 21 parere C.T.S.)

6. Sono, inoltre, infondate le censure di ordine procedimentale articolate nel terzo e quarto motivo (entrambi indicati in ricorso sub V pagg. 21-33 del ricorso) essendo sufficiente al riguardo osservare che:

-è inammissibile la censura concernente l’omesso coinvolgimento di altri Comuni (oltre quelli di Noto e Pachino) e di altri enti (Ministero Politiche Agricole, Istituto regionale della Vite) non essendo parte ricorrente legittimata a far valere interessi partecipativi di altri soggetti;

-è infondato il motivo concernente l’omessa comunicazione del progetto alla ricorrente che non rientra tra i soggetti indicati dall’art. 27bis, comma 2° del D.lgs. 152/2006 che si riferisce alle “*amministrazioni ed enti potenzialmente interessati, e comunque competenti ad esprimersi sulla realizzazione e sull’esercizio del progetto*”;

-risultano, inoltre, adempiute da parte dell’amministrazione precedente tutte le forme di comunicazione e informazione pubblica previste dall’art. 27 bis e dalla normativa regionale, in particolare per ciò che riguarda la pubblicazione sul Portale Valutazioni Ambientali (che, peraltro, è liberamente accessibile) e la pubblicazione nell’albo pretorio dei comuni di Noto e Pachino.

7. E’ infondato il quinto motivo (indicato in ricorso sub VI, pagg. 33-36) concernente il difetto di istruttoria e di motivazione poiché il provvedimento autorizzativo finale - come chiaramente evincibile dal verbale della conferenza conclusiva del 21 ottobre 2021 - è stato adottato tenendo conto non solo del parere della CTS ma anche di tutte le evidenze e i pareri resi dalle Amministrazioni ed Enti potenzialmente interessati e competenti.

8. Nel sesto motivo (indicato in ricorso sub VII), pagg. 36-37 parte ricorrente – sostiene che “*il quadro normativo e regolatorio*” (indicato negli artt. 25 e 10 del D.lgs. 152/2006, nel DM 10 settembre 2010, nel D.P.R.S. 9 marzo 2001, nella delibera di Giunta regionale n. 1/2009, e nel D.lgs. 387/2003) impedirebbe la localizzazione “*di impianti fotovoltaici, a maggior ragione se di notevoli dimensioni, all’interno di aree agricole, a meno che non siano degradate*”.

In disparte ogni questione circa l’ammissibilità di un motivo nel quale, al di là della mera elencazione di norme, non è indicato lo specifico motivo di ritenuta illegittimità del provvedimento impugnato, il Collegio osserva che:

- gli artt. 25 e 10 del D.lgs. n. 152/2006 (genericamente invocati dalla ricorrente) che riguardano rispettivamente il coordinamento delle varie procedure VAS, VIA e AIA e il procedimento di VIA non hanno alcuna attinenza al motivo in questione concernente la localizzazione degli impianti fotovoltaici;

- nella materia in esame, i principi fondamentali fissati dalla legislazione dello Stato nel D.lgs. 387/2003 costituiscono attuazione delle direttive comunitarie che manifestano un favor per le fonti energetiche rinnovabili, ponendo le condizioni per una adeguata diffusione dei relativi impianti (cfr., ex plurimis, Corte Costituzionale, sentenze n. 216/2022 e n. 106/2020). In particolare, il sistema delineato nell’art. 12 del D.lgs. n. 387/2003 è espressivo di una norma fondamentale di principio nella materia “energia”, vincolante anche per le Regioni a statuto speciale e, nel contempo, costituisce un punto di equilibrio rispettoso di tutte le competenze, statali e regionali, che confluiscono nella disciplina della localizzazione degli impianti di produzione di energie rinnovabili (Corte Cost. n. 121/2022; n. 177/2021; n. 106/2020; n. 86/2019);

- ai sensi dell’art. 12 comma 7° del D.lgs. 387/2003, gli impianti fotovoltaici “possono” essere realizzati anche in zone



classificate agricole dai vigenti strumenti urbanistici, purché nell'ubicazione si tenga conto delle tradizioni agroalimentari locali, della biodiversità, del paesaggio e del patrimonio culturale;

- l'all.3, par. 17 del DM 10 settembre 2010 recante i criteri per l'individuazione di aree non idonee stabilisce che “*ai sensi dell'articolo 12, comma 7, le zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici non possono essere genericamente considerate aree e siti non idonei*”;

- l'art. 16 delle linee guida nazionali (che trovano applicazione della Regione Siciliana secondo quanto previsto dall'art. 1 del D. pres. n. 48/2012, cfr. TAR Sicilia-Palermo, Sez. III, 2 febbraio 2023, n. 299) contiene un riferimento alle “aree degradate” (agricole e non) quale elemento di valutazione positiva dei progetti, e non quale necessario presupposto per la realizzazione dell'impianto in zona agricola, come sostenuto dalla ricorrente nel motivo di ricorso (ove afferma che “il quadro normativo e regolatorio indicato impedisce di localizzare impianti fotovoltaici, a maggior ragione se di notevoli dimensioni, all'interno di aree agricole, a meno che non siano aree degradate”);

- deve essere, pertanto, esclusa la sussistenza di alcun generale divieto di ubicazione degli impianti in zona a vocazione agricola, risultando necessaria solo la motivata valutazione circa la compatibilità del progetto con i criteri delle linee guida che, nel caso in esame, richiamato quanto già osservato in motivazione sub 4. in ordine alla natura del terreno oggetto dell'impianto, risulta essere stata compiutamente eseguita dall'amministrazione (v. in particolare pagg. 34-35 del parere finale della CTS).

Ne consegue l'infondatezza del motivo, con la doverosa precisazione che gli ulteriori motivi introdotti dalla parte ricorrente con la memoria del depositata il 5 gennaio 2023 - concernenti il difetto di istruttoria per omessa considerazione dell'effetto cumulo con altri impianti (pag. 13) e il ritenuto contrasto del provvedimento con le disposizioni del PEARS 2030 “anche se non formalmente vigente” (pagg. 14-17) - costituiscono motivi nuovi irrualmente introdotti ,per la prima volta, con la citata memoria e sono pertanto inammissibili.

9. Per tutto quanto sopra esposto il ricorso è inammissibile per difetto di interesse e comunque infondato.

10. Le spese possono essere eccezionalmente compensate tra le parti in considerazione della natura della controversia.

(Omissis)

